

vendita dei diritti di trasmissione televisiva. La misura in oggetto sale al 6 per cento annuo per le società i cui tifosi si rendano responsabili di episodi di violenza o di intolleranza, rilevati e sanzionati anche in una sola occasione, durante l'anno solare, dalle competenti federazioni sportive.

**2. 01.** Cento, Zanella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale, rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.

**2. 03.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, per la durata di tre anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989 ovvero l'associazione non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma 2.

2. Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società

sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

3. Fermi restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre anni la documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al comma 2.

4. Il questore comunica alle società sportive interessate alle manifestazioni sportive di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

5. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal venti al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino ad un massimo di sei.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

7. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive dagli aderenti alle associazioni dei tifosi destinatarie di contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura erogate in violazione dei divieti di cui al comma 1.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

9. L'articolo 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, è abrogato.

**2. 02.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — (*Responsabilità delle società sportive*) — 1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata di tre anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal venti al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive dagli aderenti alle associazioni dei tifosi destinatarie di contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura erogate in violazione dei divieti di cui al comma 1.

4. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione di manifestazioni sportive dai sostenitori della propria squadra, se le azioni o le condotte che hanno determinato i danni medesimi, a persone o cose, si sono svolte all'interno degli impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare.

**2. 04.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 3.

(*Norme di interpretazione autentica*).

1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2 si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciute dal CONI.

2. All'articolo 6, comma 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma.

**2. 010.** La Commissione.

(*Approvato*)

(*A.C. 1720-A — Sezione 4*)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 1720 reca disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

il fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, soprattutto calcistiche, non può essere contrastato solo con norme repressive ma è necessario attivare anche strumenti di prevenzione in collaborazione con le tifoserie,

impegna il Governo

a varare in tempi brevi norme che prevedano che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, debbano promuovere efficaci politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in partico-

lare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.

9/1720/1. Cento, Zanella, Buemi.

La Camera,

premessi che:

i fenomeni di teppismo criminale sono in considerevole aumento negli stadi di calcio del nostro paese e sempre più la domenica ma anche gli altri giorni della settimana sono funestati da incidenti che poco hanno a che fare con lo spettacolo sportivo;

lo Stato, gli enti locali, la collettività tutta sopportano un costo notevolissimo in uomini, mezzi e turni di lavoro per prevenire tali incidenti e un notevole aggravio del bilancio per riparare i danni da un teppismo diffuso;

troppo spesso tali incidenti sono provocati da frange di tifo politicizzato più volte condannato da tutte le forze politiche presenti in Parlamento;

per contrastare efficacemente il fenomeno del teppismo legato allo spettacolo sportivo è necessario coinvolgere direttamente le società organizzatrici dell'evento sportivo affinché vigilino efficacemente sul rispetto delle normative di sicurezza all'interno degli stadi e siano attive protagoniste nel processo di individuazione e di isolamento delle frange di tifosi più violenti e affinché vigilino anche sui comportamenti dei loro tesserati spesso inopportuni e forieri di reazioni smodate della tifoseria;

le norme in questione recano, se scorporate da una più vasta manovra legislativa, disposizioni legate all'emergenza e alla repressione piuttosto che alla prevenzione della violenza negli stadi;

risulta che il Governo è intenzionato a proporre al Parlamento un disegno di legge che dia al settore, in rela-

zione ai fenomeni di violenza, un riferimento normativo più completo e circostanziato;

impegna il Governo

a dare seguito a tale intendimento, presentando il disegno di legge in tempi rapidissimi, con disposizioni che individuino le forme di coinvolgimento delle società sportive e assicurino assistenza e sostegno ai dirigenti sportivi impegnati sul fronte della lotta alla violenza;

a costituire un osservatorio sui fenomeni della violenza negli stadi con compiti di prevenzione, formazione e monitoraggio costante su tutti i fenomeni degenerativi;

a promuovere o sostenere con opportuni finanziamenti programmi di formazione e comunicazione atti a favorire tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura sportiva improntata ai valori autentici dello sport che li allontani da ogni forma di tifo violento.

9/1720/2. Milana, Lolli, Mazzuca, Mossella, Bimbi, Mariani.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

in considerazione delle spese per il servizio di ordine pubblico o di sicurezza stradale a carico dello Stato per lo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico di manifestazioni sportive, musicali o di intrattenimento aventi scopo di lucro;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative volte a far retribuire, con fondi derivanti dai contributi degli organizzatori o dei richiedenti delle manifestazioni, le ore di straor-

dinario maturate dalle forze di polizia e della polizia municipale e i servizi resi diversi da quelli occorrenti per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti;

ad assumere altresì ogni iniziativa al fine di istituire un « Fondo di solidarietà sportiva », avente lo scopo di erogare:

a) elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati;

b) contributi per l'alimentazione dei fondi di cui all'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle forze di polizia;

c) contributi per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e dei corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

9/1720/3. (Terza formulazione). Lucidi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Kessler, Siniscalchi, Leoni, Cento, Lolli, Grillini, Montecchi, Bimbi, Buemi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

rilevata l'opportunità di coinvolgere nella gestione dei servizi di ordine pubblico in funzione di ausilio e di supporto alle forze di polizia, le stesse società sportive, anche al fine di responsabilizzare i soggetti che fruiscono degli spettacoli sportivi ed alleviare in parte gli oneri sostenuti dalle forze dell'ordine;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, all'interno degli stadi ove si tengono manifestazioni sportive, le società sportive collaborino ad assicurare la sicurezza con le forze di polizia.

9/1720/4. (Nuova formulazione). Lussana, Polledri, Vascon, Cesare Rizzi, Didonè, Bricolo.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 1720 reca disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

al fine di arginare i gravi ed allarmanti fenomeni di violenza consumati in occasione di manifestazioni sportive si rende necessario responsabilizzare maggiormente il ruolo delle società sportive nelle azioni di contrasto ai suddetti fenomeni di violenza;

non appare giustificabile che gli enti locali siano tenuti a sostenere le spese di trasporto dei tifosi da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di maggior richiamo, come accade di frequente;

impegna il Governo

a varare in tempi brevi norme tese ad escludere qualsivoglia onere di carattere economico per gli enti locali, in relazione al trasporto pubblico dei tifosi da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive.

9/1720/5. (Nuova formulazione). Polledri, Lussana, Vascon, Cesare Rizzi, Didonè, Bricolo.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

impegna il Governo

a prevedere con successivo intervento normativo, in linea con le finalità preventive del provvedimento di modifica della legge 13 dicembre 1989, n. 401, forme di controllo accurato da parte delle forze dell'ordine nei confronti di coloro che, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, siano trovati in possesso di qualsiasi articolo o sostanza il cui principale scopo sia l'emissione di un bengala con la funzione di illuminare o segnalare o l'emissione di fumo o di gas visibile, con particolare riferimento a razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi, ad esclusione di accendini per sigarette e fiammiferi.

9/1720/6. Caparini.

La Camera,

premesso che:

ogni fine settimana, soprattutto per le manifestazioni calcistiche, vengono impiegati negli stadi circa 55.000 tutori dell'ordine;

spesso, nelle medesime circostanze, gli incidenti che si verificano fanno protrarre l'orario di servizio delle forze di polizia impiegate, incidendo sui fondi degli straordinari, che, essendo già esigui, non consentono la retribuzione e vengono convertiti in riposi compensativi, sottraendo lo stesso personale ai servizi istituzionali negli altri giorni della settimana;

impegna il Governo

a) ad adottare iniziative legislative volte a far retribuire, con fondi derivanti da contributi delle società sportive, le ore di straordinario delle forze di polizia maturate durante i servizi negli stadi;

b) ad adottare iniziative legislative volte a definire forme di risarcimento a carico delle società in caso di danni a cose o persone appartenenti alle istituzioni preposte all'ordine pubblico.

9/1720/7. Ascierio.

La Camera,

al termine dell'esame del disegno di legge recante «fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»;

in considerazione del fatto che il fenomeno della violenza negli stadi non è esclusivamente riconducibile a problemi di ordine pubblico ma, anche prevalentemente ad un problema di educazione sportiva;

impegna il Governo

a predisporre iniziative anche legislative urgenti che:

a) incentivano la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica;

b) predispongano od autorizzino sperimentazioni scolastiche tese a valorizzare l'impegno agonistico degli studenti;

c) consentano agli studenti che praticano lo sport ad alto livello agonistico, di essere supportati in tale attività dagli stessi istituti scolastici;

d) vengano istituite od aiutate iniziative scolastiche che si rivolgano a studenti che intendono conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive, con la frequenza scolastica;

e) la televisione pubblica svolga un'informazione ampia anche relativamente ad eventi sportivi dei cosiddetti sport minori;

f) consentano al comitato olimpico nazionale di svolgere appieno, in accordo con il ministro della istruzione, università e ricerca, un ampio lavoro di promozione della pratica sportiva teso a favorire ed incentivare la pratica sportiva stessa ai diversi livelli e per le diverse discipline senza discriminazione per gli sport minori.

9/1720/8. Arnoldi, Fontanini, Lupi, Lu-setti.

**DISEGNO DI LEGGE S. 374. — DELEGA AL GOVERNO IN  
MATERIA DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRO-  
DUTTIVI STRATEGICI ED ALTRI INTERVENTI PER IL RI-  
LANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL  
SENATO) (1516)**

**(A.C. 1516 – Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

considerato che:

a partire dal comma 1 dell'articolo 1, che definisce il potere del Governo di individuare infrastrutture e insediamenti produttivi strategici, il disegno di legge configura una evidente violazione delle autonomie politiche territoriali, illegittimità ancora più palese in considerazione della modifica del Titolo V della Costituzione, approvata dal Parlamento e confermata dal voto popolare;

in particolare all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), nell'attribuire al CIPE, sia pure integrato dai presidenti delle regioni interessate, amplissimi poteri in ordine alla realizzazione delle opere, si determina una manifesta violazione delle autonomie costituzionalmente protette di enti locali e territoriali su cui prevale la scelta discrezionale del Governo di includere nel programma alcune opere e, in ragione di queste, espropriare regioni ed enti locali della propria competenza; non si configura pertanto un regime generale di riparto di competenze, ma una compressione delle autonomie che si attiva in base ad una scelta discrezionale del Governo;

la delega di cui all'articolo 1, comma 2, che reca come oggetto la definizione « di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 » si configura come un « obiettivo » del provvedimento ampio ed indefinito piuttosto che come un oggetto « definito » richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

in relazione a tale oggetto ampio ed indefinito appaiono inadeguati e non compiutamente definiti i principi e i criteri direttivi successivamente determinati, salvo che alla lettera *b*), ove sono definiti termini temporali per i provvedimenti concessori ed autorizzativi;

la medesima delega di cui al comma 2 reca, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, un'ulteriore delega relativa alla disciplina della tecnica della finanza di progetto per finanziare e realizzare le suddette infrastrutture ed insediamenti;

si rileva innanzitutto un'evidente sovrapposizione tra l'oggetto della delega e i principi e i criteri direttivi della medesima;

si rileva un'evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione che dispone che l'esercizio della funzione legislativa

non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e i criteri direttivi necessari all'individuazione di tali opere, la cui scelta appare totalmente rimessa alla discrezionalità del Governo;

il disegno di legge in esame si configura inoltre come una delega al Governo per l'adozione di leggi provvedimento;

tali leggi, come risulta da autorevoli considerazioni dottrinarie, ledono in modo evidente gli interessi legittimi dei cittadini, precludendo ad essi la possibilità prevista dal nostro ordinamento di tutela nei confronti di provvedimenti amministrativi;

si provvede così ad azzerare il quadro delle garanzie, anche giurisdizionali, che assistono l'atto amministrativo: anche in questo caso, infatti, la scelta discrezionale del Governo affievolisce, anzi sopprime le garanzie di alcuni cittadini rispetto ad altri, segnatamente di quelli che si trovano ad essere casualmente interessati all'opera che il Governo ha inserito nel programma di cui al comma 1, con un'evidente violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione;

si configura pertanto il rischio che vi sia un'impugnativa in via amministrativa degli atti inerenti un'opera prima dell'adozione del decreto delegato e poi, con l'emanazione del decreto, una copertura dei vizi di legittimità delle procedure amministrative che saranno comunque poste in essere, anche se impuginate dinanzi al giudice amministrativo prima dell'adozione del decreto delegato che, pertanto, interviene in « sanatoria » di tali vizi;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1516.

**n. 1.** Roberto Barbieri, Realacci, Vigni, Rizzo, Acquarone, Cento, Iannuzzi, Pappaterra, Vendola, Pecoraro Scanio, Boato.

La Camera,

premessi che i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del disegno di legge n. 1516 « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici in altri interventi per il rilancio delle attività produttive » dettano disposizioni specifiche nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia; in particolare il comma 6 introduce una normativa di dettaglio per quanto riguarda le opere minori, le ristrutturazioni edilizie, e addirittura i sopralzi, le addizioni e gli ampliamenti;

ritenuto che:

tali disposizioni si pongono in palese contrasto con l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dal disegno di legge costituzionale approvato l'8 marzo 2001 e recentemente confermato dal voto popolare, il quale riserva alle Regioni la esclusiva potestà legislativa nelle suddette materie;

certamente le richiamate disposizioni, proprio per la loro natura di dettaglio, non possono essere ricomprese nella materia « governo del territorio » e, in ogni caso, nelle materie di legislazione concorrente lo Stato può limitarsi a determinare principi fondamentali, certamente non rinvenibili nel testo del disegno di legge;

almeno le disposizioni di cui al comma 6 esulano già dalla competenza statale anche con riferimento all'articolo 117 della Costituzione prima della intervenuta modifica; conseguentemente, il disegno di legge appare sotto i richiamati propositi palesemente incostituzionale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A. C. 1516.

**n. 2.** Aquarone, Pappaterra, Realacci, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato.

La Camera,

premessò che il comma 2, lettera *n*), del disegno di legge n. 1516 tra i criteri direttivi della delega al Governo include la « previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria »;

ritenuto che tale disposizione contrasta con gli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituzione perché, violando i principi di eguaglianza e di difesa, limita la tutela giurisdizionale sia in relazione a particolari categorie di atti sia al vigente sistema di tutela cautelare;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1516.

**n. 3** Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato.

**(A.C. 1516 - Sezione 2)**

#### QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premessò che molte disposizioni del disegno di legge n. 1516 si pongono in contrasto con il disegno di legge costituzionale approvato l'8 marzo 2001 e recentemente confermato dal voto popolare, per quanto riguarda la sottrazione alle Regioni di materia affidate alla loro esclusiva potestà legislativa e l'invasione della sfera amministrativa delle autonomie locali;

ritenuto che si appalesa la necessità di un riesame per adeguare la normativa contenuta nel disegno di legge al nuovo testo costituzionale

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge A.C. 1516 fino al 31 dicembre 2001.

**n. 1.** Acquarone, Realacci, Lusetti, Iannuzzi, Pappaterra, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato.

